

## L'articolo 4 della LR n. 4/2015 e le questioni ancora aperte sulle fasce di rispetto cimiteriale

Data di pubblicazione: 09/09/2016

L'articolo 4 della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali", ha introdotto alcune novità in materia di attuazione degli interventi urbanistici consentiti in prossimità degli impianti cimiteriali.

In estrema sintesi, entro le aree oggetto di provvedimento di riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, l'attuazione degli interventi urbanistici pubblici o privati ammessi dallo strumento urbanistico è subordinata all'approvazione di un piano urbanistico attuativo (PUA) che ne valuti la compatibilità con le esigenze e con le cautele legate alla presenza dei luoghi di sepoltura.

Sulla base della suddetta disciplina regionale, nei piani regolatori che hanno previsto la possibilità di operare interventi di trasformazione urbanistica in aree poste al di fuori della fascia di rispetto (eventualmente ridotta), ma entro la distanza di 200 metri dal perimetro dell'impianto, l'attuazione degli stessi deve essere preceduta da un'attenta valutazione degli aspetti igienico-sanitari (con riferimento alle esigenze di tutela della salute pubblica), urbanistici (legata alla considerazione dell'interesse pubblico generale connesso agli interventi da realizzare e alle possibili necessità di ampliamento del cimitero) e di tranquillità dei luoghi (tesa ad evitare destinazioni che possano comprometterne la sacralità e la quiete).

La norma è stata approvata nel momento in cui si sono fatte pressanti le problematiche emerse, sulla base della giurisprudenza prevalente, sulla questione dell'"interesse pubblico" sotteso alla riduzione della fascia di rispetto cimiteriale.

La riduzione della fascia di rispetto cimiteriale ammessa dall'art. 338, comma 5, del TULS (come modificato dall'art. 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166) è possibile infatti per "*dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie*".

Solo una parte minoritaria della giurisprudenza<sup>1</sup> ha ritenuto che tale riduzione sia possibile anche per interventi urbanistici di iniziativa privata, ancorché, ai sensi dell'art. 20, comma 12, della LR 11/2004 e dell'art. 16, comma 9, della L. 1150/1942, l'approvazione di un piano attuativo comporti la dichiarazione di pubblica utilità per le opere in esso previste.

Infatti, la qualificazione dell'intervento urbanistico è stata limitata, nella maggior parte dei pronunciamenti dei giudici amministrativi, ai soli interventi pubblici o a quelli dotati di un interesse pubblico quantomeno pari a quello sotteso al rispetto della distanza di 200 metri, escludendo la riduzione per interventi di edilizia residenziale privata o che perseguano interessi non esclusivamente pubblici.

Al di fuori di questi casi il vincolo cimiteriale è stato considerato un vincolo di inedificabilità assoluta, prevalente sulle disposizioni difformi del PRG e non eludibile neppure col ricorso agli strumenti di urbanistica "negoziata" (accordi, PIRUEA e simili)<sup>2</sup>.

Va segnalato, al proposito, che la procedura per la riduzione dell'area di rispetto cimiteriale non pare seguire prassi univoche in tutto il Paese.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Cfr. TAR Liguria 1388/2008.

<sup>2</sup> Ex multis: sentenza del Cons. Stato, Sez. VI, 9 marzo 2016, n. 949 commentata in questa rubrica (16 marzo 2016)

<sup>3</sup> Per il Veneto la procedura di variante è stata disciplinata dall'art. 50, comma 4, lettera d), della LR 61/1985, con le specificazioni dettate dalla circolare regionale n. 6/1998. L'evidenza di un approccio basato su valutazioni espresse volta per volta (in riferimento ai singoli interventi edilizi) traspare, per esempio, dalla modulistica unificata approvata

Permane dunque la necessità di un intervento chiarificatore da parte del legislatore statale che vada a confermare o a precisare la lettura delle disposizioni dell'art. 338 sino ad oggi operata dalla giurisprudenza, considerando che la modifica al TULS del 2002 avrebbe dovuto - sulla base del dibattito tecnico e politico che l'ha preceduta e seguita<sup>4</sup> - uniformare e chiarire meglio le possibilità di intervento all'interno delle fasce di rispetto dei cimiteri, nonché i limiti, le condizioni e le modalità di applicazione delle eventuali deroghe ammesse.

---

con accordo della Conferenza Unificata del 16 luglio 2015, laddove si richiama, tra la documentazione da allegare per il conseguimento del titolo abilitativo, anche quella “(...) necessaria per la richiesta di deroga alla fascia di rispetto cimiteriale”.

<sup>4</sup> Si vedano, per esempio, le proposte di sostituzione dell'art. 338 TULS contenute nei disegni di legge presentati in materia di disciplina delle attività nel settore funerario. Per quanto riguarda i commenti critici si segnala, tra gli altri, “Sarà contenta la famiglia Adams. La ristrutturazione edilizia nelle fasce di rispetto cimiteriale” di Gian Luigi Rota e Giuseppe F. Rusconi (pubblicato nel 2002 nel sito [www.bosettiegatti.eu](http://www.bosettiegatti.eu)).

Direzione Pianificazione Territoriale della Regione del Veneto  
**Gruppo di Coordinamento Tecnico - Giuridico**